

Bonus transizione 5.0, ecco il decreto con le regole operative

Credito di imposta. La bozza del Mimit: valgono investimenti avviati dal 1° gennaio, ampie deroghe per ammettere le industrie energivore

Carmine Fotina



ROMA

Ultime limature per il decreto attuativo del piano Transizione 5.0. La bozza del provvedimento del ministero delle Imprese e del made in Italy, all'esame dell'Economia per il concerto, si compone di 23 articoli più corposi allegati e disciplina le regole per accedere ai crediti d'imposta finanziati dal Pnrr con 6,3 miliardi.

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che hanno come oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall'investimento almeno del 5%). Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare nel caso si tratti beni materiali e immateriali nuovi strumentali per la digitalizzazione secondo le regole generali previste dall'articolo 109 del Tuir; nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, si considera la «data di fine lavori» dei medesimi beni; nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione fa fede la data di rilascio dell'attestato finale del risultato

conseguito. Il decreto considera incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Si è molto discusso nelle ultime settimane dei vincoli che la norma primaria poneva alle imprese dei settori energivori. Il decreto attuativo adotta un compromesso, lasciando in piedi in via generale i vincoli Ue ma introducendo un'ampia serie di deroghe che riguardano, in determinati casi, quattro tipi di attività: quelle direttamente connesse ai combustibili fossili; quelle che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra; le attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori; quelle che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Non solo. Un'ampia deroga riguarda anche le imprese che gestiscono impianti in concessione (inizialmente escluse) se gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi economici che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Nella bozza viene poi regolata la quota di beneficio spettante per attività di formazione sulla transizione energetica (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, e in ogni caso nel massimo di 300mila euro). In particolare, sono agevolabili le spese nell'ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA